

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli  
nella seduta del 1° dicembre 1998.**

Aleffi, Amoruso, Angelini, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bindi, Bressa, Brunetti, Calzavara, Calzolaio, Cardinale, Cimadoro, Corleone, D'Amico, Danese, Di Bisceglie, Dini, Evangelisti, Fassino, Gnaga, Mangiacavallo, Masi, Mattioli, Melandri, Morgando, Niccolini, Olivo, Pennacchi, Pezzoni, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rodeghiero, Sinisi, Tremaglia, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Aleffi, Amoruso, Angelini, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bindi, Bressa, Brunetti, Calzavara, Calzolaio, Cardinale, Cimadoro, Corleone, D'Amico, Danese, Di Bisceglie, Dini, Evangelisti, Fassino, Gnaga, Mangiacavallo, Martino, Masi, Mattioli, Melandri, Morgando, Niccolini, Novelli, Olivo, Pennacchi, Pezzoni, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rodeghiero, Sinisi, Tremaglia, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio  
di una proposta di legge.**

In data 30 novembre 1998 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

PECORARO SCANIO: « Agevolazioni fiscali per le spese destinate al mantenimento degli animali domestici » (5460).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*II Commissione (Giustizia):*

GASPARRI: « Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario » (5385) *Parere della I Commissione.*

*III Commissione (Affari esteri):*

S. 3221. — « Ratifica ed esecuzione, in base all'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, della Convenzione relativa alla notificazione negli Stati membri di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale e del Protocollo concernente l'interpretazione della stessa Convenzione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, fatti a Bruxelles il 26 maggio 1997 » (*approvato dal Senato*) (5446) *Parere delle Commissioni I, II, V e XIV;*

S. 3332. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uganda in materia di promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 12 dicembre 1997 » (*approvato dal Senato*) (5448) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI e X;*

S. 3383. — «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti del Messico, con annesso, fatto a Città del Messico il 19 settembre 1997» (*approvato dal Senato*) (5449) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII;*

S. 3429. — «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Kiev il 3 febbraio 1998» (*approvato dal Senato*) (5450) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, IX e X;*

S. 3505. — «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica moldava, fatto a Roma il 19 settembre 1997» (*approvato dal Senato*) (5452) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII, VIII, X, XII e XIII;*

S. 3513. — «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con allegato e appendice, fatto a Londra il 5 maggio 1998» (*approvato dal Senato*) (5453) *Parere delle Commissioni I, V, VI, VII, X, XI e XIV;*

S. 3546. — Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione, firmata a Roma il 17 dicembre 1987, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Kuwait il 17 marzo 1998» (*approvato dal Senato*) (5454) *Parere delle Commissioni I, V, VI e X;*

S. 3331. — «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica libanese sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Beirut il 7 novembre 1997» (*approvato dal Senato*) (5447) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, e X.*

*VI Commissione (Finanze):*

LUCÀ ed altri: «Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di riduzione dell'imposta comunale sugli immobili per le famiglie numerose» (5252) *Parere delle Commissioni I e V.*

*VII Commissione (Cultura):*

MARTINAT: «Disposizioni per l'aprendimento dell'inno nazionale nelle scuole elementari e medie» (5399) *Parere della I Commissione.*

*XI Commissione (Lavoro):*

MAURA COSSUTTA ed altri: «Introduzione dell'articolo 13-bis della legge 28 luglio 1961, n. 830, in materia di invalidità per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto» (5167) *Parere delle Commissioni I, V, IX e XII;*

CREMA ed altri: «Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482» (5373) *Parere delle Commissioni I, V e XII.*

*Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa):*

OLIVIERI: «Modifica dell'articolo 4 della legge 24 giugno 1998, n. 206, concernente le visite di parlamentari alle strutture militari» (5384) *Parere della II Commissione.*

**Trasmissione dalla Corte dei conti.**

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 30 novembre 1998, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.) SpA per l'esercizio 1997.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa (doc. XV, n. 158).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Annuncio della trasmissione di atti della Corte costituzionale.**

Nel mese di novembre 1998 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

#### **Richieste ministeriali di parere parlamentare.**

Il ministro delle finanze, con lettera in data 25 novembre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 4 agosto 1955, n. 722, come sostituito dall'articolo 1 della legge 26 marzo 1990, n. 62, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 1999.

Tale richiesta è deferita alla VI Commissione permanente (Finanze), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 31 dicembre 1998.

Il ministro delle finanze, con lettera in data 27 novembre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente alcune modifiche al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di riforma della disciplina dei centri di assistenza fiscale.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 31 dicembre 1998.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### **ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 30 novembre 1998, pagina 5, seconda colonna, dopo la trentanovesima riga inserire la seguente: *IX Commissione (Trasporti)*:

## INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

*(Sezione 1 – Snellimento delle procedure per il rilascio delle concessioni in sanatoria da parte dei comuni)*

**A) Interpellanza ed interrogazione:**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere – premesso che:

la legge n. 47 del 1985 riguardante il condono edilizio prevede l'iter amministrativo per il rilascio delle concessioni in sanatoria da parte dei comuni, ivi inclusa la clausola del silenzio assenso di cui all'articolo 35 –:

se sia a conoscenza che alcuni comuni nel definire l'iter burocratico per il rilascio delle concessioni, oltre a richiedere una copiosa e costosa documentazione, pongono a carico dei cittadini l'onere di produrre documenti già in possesso soltanto degli stessi comuni (stralci di piano regolatore generale all'epoca dell'abuso), disconoscendo la norma del silenzio-assenso;

quali provvedimenti intenda adottare affinché la conclamata semplificazione burocratica trovi giusta cittadinanza anche in questo campo e la legge n. 47/1985 venga giustamente applicata.

(2-01119) « Becchetti ».

(14 maggio 1998).

**BECCHETTI.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere – premesso che:

in questo periodo, in moltissime amministrazioni pubbliche d'Italia, le ripartizioni urbanistiche comunali stanno verifi-

cando le istanze di condono edilizio presentate dai cittadini;

l'interrogante ha avuto modo di verificare che la documentazione richiesta è, nella maggior parte dei casi, superflua o – addirittura – in possesso delle stesse amministrazioni comunali richiedenti;

nel caso specifico, infatti, vengono pretese le copie dei piani regolatori relativi all'epoca degli abusi che, in ogni modo, non possono essere in possesso di colui che inoltra domanda di sanatoria;

l'interrogante, poi, ha avuto modo di verificare che, in svariate occasioni, le amministrazioni comunali avanzano formale richiesta di documenti anche quando le istanze stesse di condono risalgono a 10, 12 o 13 anni prima e quindi sono state già automaticamente sanate dall'articolo 35 della legge n. 47 del 1985;

quanto descritto comporta enormi disparità di trattamento creando così confusione e cattiva applicazione delle normative vigenti –:

se le notizie riportate siano a conoscenza del Ministro interrogato;

se, una volta verificata la situazione, il Ministro non intenda suo preciso dovere chiarire a tutte le amministrazioni locali gli orientamenti di indirizzo, soprattutto tenendo in considerazione i dettami della legge n. 47 del 1985;

se, nei casi ove vengano riscontrare le predette irregolarità, non intenda intervenire per chiarire e dunque snellire le pratiche inerenti le richieste di sanatoria e restituire ai cittadini piena certezza sulle leggi e sugli adempimenti da compiere quando si richiede la sanatoria.

(30 novembre 1998). (3-03088)  
(ex 4-17580 del 19 maggio 1998).

**(Sezione 2 – Abusivismo nella Valle dei Templi di Agrigento)****B) Interrogazione:**

CAVALIERE, FORMENTI, COPERCINI, GUIDO DUSSIN, PAROLO e PIROVANO.  
— Al Presidente del Consiglio dei ministri. —  
Per sapere — premesso che:

il processo della demolizione delle costruzioni abusive della Valle dei Templi di Agrigento si è bloccato prima ancora di iniziare, dal momento che la ditta che nel 1994 si era aggiudicata la gara d'appalto, proprio il giorno dell'inizio delle demolizioni, il 2 giugno 1997, ha inviato un fax di rinuncia all'incarico;

il comune di Agrigento a quanto risulta agli interroganti versa da anni nella più completa illegalità, in preda alla *lobby* affaristiche che sull'illecito hanno « creato » interi potentati locali e che oggi alimentano l'opposizione degli abusivi contro le leggi e le istituzioni, supportati e guidati anche da amministratori locali spogliati del proprio ruolo istituzionale e in aperto contrasto con lo Stato e la Regione;

sono scontati tanto gli obblighi morali per la salvaguardia di un'area archeologica di preminente importanza per il mondo intero, quanto la responsabilità dinanzi alla collettività internazionale per l'attuale stato di devastazione in cui versa l'area all'interno del perimetro di massimo rispetto del complesso monumentale e paesistico della Valle dei Templi di Agrigento;

gli abusi edilizi commessi nella Valle dei Templi — intere lottizzazioni e cementificazioni in area di vincolo archeologico con l'obbligo della inedificabilità assoluta — sono da considerarsi come il peggior tipo di abuso edilizio che si possa mai immaginare, al punto che le ultime leggi sul controllo edilizio non hanno neanche osato prendere in considerazione una possibile sanatoria;

si ritiene inammissibile che il Governo, ricattato da situazioni di tensione sociale, possa legittimare abusi edilizi di questo tenore, creando dei precedenti che

incentiverebbero l'abusivismo e la violazione delle norme urbanistiche e dei regolamenti;

il cittadino isolato — che si trova al di fuori di contesti di abusivismo di massa e lontano da zone dove le pubbliche istituzioni e i costruttori abusivi hanno contribuito a creare situazioni di tensione sociale — si vede costretto ad osservare le leggi ed a pagare somme ingenti, provvedendo a proprie spese al ripristino dei luoghi manomessi, qualora commetta un abuso edilizio in area soggetta a vincolo di inedificabilità, anche se spesso trattasi di abusi effettuati per motivi di assoluta necessità —:

quali provvedimenti immediati il Governo intenda adottare per assicurare la certezza del diritto e per poter procedere rapidamente alla demolizione delle costruzioni abusive, in applicazione delle leggi vigenti sul rispetto delle aree sottoposte a vincolo di assoluta inedificabilità;

se non intenda « commissariare » il comune di Agrigento, non essendo immaginabile che amministratori della cosa pubblica, violando il proprio ruolo di garanti del rispetto del diritto e della legalità, possano difendere ben intuibili interessi privati e clientelari e operazioni di speculazioni miliardarie;

se non ritenga necessario procedere alla demolizione delle opere abusive avvalendosi delle strutture tecnico operative del ministero della difesa, in applicazione dell'articolo 2, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (3-01198)

(5 giugno 1997).

**(Sezione 3 – Realizzazione della tangenziale di Fino Mornasco-Como)****C) Interrogazione:**

VOLONTÈ. — Ai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

la realizzazione del sistema tangenziale di Fino Mornasco (Como) comporterà

la chiusura di tre passaggi a livello presenti nel territorio del predetto comune con la conseguente divisione fisica del paese in due parti;

il nuovo progetto viario prevede la deviazione del traffico stradale (oltre tre milioni/anno di auto e Tir) lungo un'unica stretta ed angusta strada stravolgendo l'attuale contesto socio-economico-ambientale;

restando immutata la disciplina dell'uso del casello stradale di Fino Mornasco, il nuovo sistema tangenziale di fatto si trasformerà nella terza corsia dell'autostrada « dei Laghi »;

dall'esame degli atti emerge, fra l'altro: che i comuni limitrofi (Cassina Rizzardi, Vertemate con Minoprio eccetera) hanno espresso parere negativo; che l'Utc dell'amministrazione provinciale di Como ha espresso parere negativo; che per contrastare tale iniziativa i cittadini residenti nei comuni di Fino Mornasco, Cassina Rizzardi e Luisago hanno promosso e costituito, per atto pubblico, il « Comitato viabilità e vita » e che il predetto comitato, stante l'insensibilità del comune di Fino Mornasco, è stato costretto a far convenire in giudizio gli enti preposti;

dal progetto non risultano presenti valutazioni di impatto ambientale, non è stata accertata la coerenza del progetto con il piano della viabilità provinciale e regionale ed in particolare con la superstrada Milano-Lentate-Ceremate, non è stato effettuato un monitoraggio circa la quantità e qualità delle immissioni ed esalazioni nocive prodotte dal predetto flusso veicolare e tanto meno dell'inquinamento acustico ad esso conseguente, né è stato calcolato il danno economico per le numerose aziende, alcune delle quali presenti sul territorio da oltre quarant'anni, e che per effetto della realizzazione dell'opera subiranno notevoli e costosi disagi —:

se siano a conoscenza dei fatti susposti e quali urgenti iniziative intendano adottare per sospendere la realizzazione della nuova opera che vede coinvolti il comune di Fino Mornasco, le ferrovie Nord

Milano Esercizio S.p.a. e la Società concessioni costruzioni autostrade S.p.a.  
(3-02331)

(11 maggio 1998).

#### **(Sezione 4 — Riforma del settore degli appalti pubblici)**

#### **D) Interrogazione:**

SIMEONE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale.*  
— Per sapere — premesso che:

a tutt'oggi, nessuna risposta è stata fornita all'interrogazione Simeone 5-03016 del giorno 9 ottobre 1997;

lunedì 19 gennaio 1998, il dottor Francesco Garri, procuratore generale della Corte dei conti, in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario ha dichiarato: « il corpaccione della pubblica amministrazione è insensibile alla cura di trasparenza e di efficienza » « gli illeciti si perpetrano con regolarità »;

nel settore dei pubblici appalti resiste e persiste una grave evasione contributiva previdenziale, nonché una cronica violazione delle leggi;

di conseguenza, persiste un grave stato di corruzione che altera il libero mercato;

i ribassi offerti dalle imprese per qualsiasi categoria di lavori sfiorano, quasi sempre, il 30 per cento (vedi dati Telemat), nonostante la « presupposta » esclusione automatica del ribasso anomalo per lavori sotto soglia europea (decreto ministeriale 28 aprile 1997), e la ancor più grave « concatenazione » di imprese che con questo metodo si alleano, sottobanco, per creare vere e proprie « cordate » in modo da rendere le gare « bloccate » ed impenetrabili sia ai ribassi contenuti, pur inutilmente presentati da imprese « coscienti », sia alle imprese che non vogliono essere coinvolte

in miserevoli accordi e spartizioni; queste imprese vengono sistematicamente, buttate fuori dal mercato;

il decreto ministeriale 29 maggio 1895, articoli 20 e 21, assegna per gli appalti pubblici, come equo compenso, oltre alla stima ed agli accolti richiesti (ma sempre mancanti), il 13 per cento per le spese generali ed il 10 per cento come utile di impresa;

l'impresa aggiudicataria, stante i ribassi intorno al 30 per cento, se tutto va bene ci rimette solo il 7 per cento oltre l'utile e le spese generali;

come è noto, il ribasso d'asta non colpisce la voce « manodopera », quindi, il ribasso e le perdite si riversano sui « materiali e sui noli » (parco attrezzature abbastanza obsoleto) e poiché la manodopera è una notevole componente dell'appalto (in edilizia ne costituisce il 40 per cento del valore) si comprende bene come tutta l'economia e l'esecuzione del lavoro vengano drammaticamente sovvertite, generino domanda di corruzione e tralascino situazioni fondamentali, quali la sicurezza, l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte, la qualità dell'intervento e dei materiali;

l'articolo 53 del regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, ultimo comma, recita, laddove si parla di « vendita di oggetti di proprietà statale », che: « le offerte devono soltanto riguardare le forniture da farsi, essendo inalterabile il prezzo degli oggetti da vendere »; lo Stato, quindi, per comprare, chiede il ribasso e, per vendere, stabilisce prezzi fissi, inderogabili e poggiati su « stime reali » —:

se e come intendano affrontare e risolvere il problema prospettato in premessa;

se si intendano assumere adeguate iniziative affinché siano disciplinati, in via definitiva, gli appalti pubblici cosicché la tangentopoli burocratica venga arrestata;

quali provvedimenti intendano assumere affinché il lavoro nero sia portato

completamente alla luce del giorno (un passo avanti è già stato avviato con i Piani di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili — decreto legislativo n. 494/96 articolo 3 comma 3 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 412 del 14 ottobre 1997, relativi all'elevato rischio e con il rapporto « uomini — giorni », qualora si riescano a collegare questi ultimi al tempo occorrente per l'esecuzione dell'appalto);

quali iniziative intendano adottare affinché l'impresa possa essere preparata professionalmente e tecnicamente (inefficaci si sono dimostrati sia l'Albo nazionale costruttori che i certificati di qualità Iso 9000 in possesso di molte imprese inquisite per tangentopoli, mai revocati);

in quale modo si possa scongiurare l'aggregazione di imprese che compiono, comunque, costanti « turbative d'asta », stante l'attuale metodo di aggiudicazione delle gare d'appalto;

se non ritengano di introdurre principi di pari opportunità tra Stato e cittadini ed eventuali correttivi che possano, almeno, tentare di limitare il devastante fenomeno di corruzione (oggi, tale parità sembrerebbe esistere unicamente tra imprenditori e corrotti);

se si intenda limitare il fenomeno dei ribassi anomali, essendo già tali quelli che vanno oltre il 10 per cento in quanto, in tal modo, l'impresa rinunciarebbe al proprio utile e ci sarebbe da chiedersi, da parte dell'intero Governo e specificatamente del Ministro delle finanze, quale possa essere la spinta che induce le imprese a continuare a partecipare alle gare d'appalto, pur rinunciando all'utile;

se non considerino opportuno affidare l'assegnazione per la scelta del contraente degli appalti sotto soglia, in un mercato frammentato, con altri metodi che non siano quelli dei ribassi, dovendosi comunque riconoscere all'impresa l'equo compenso, accertato che con i ribassi elevati, la pubblica amministrazione non guadagna, trovandone tornaconto, unica-

mente, il burocrate di turno corrotto (incontro inscindibile di domanda ed offerta di corruzione!);

se, consequenzialmente, non considerino efficace che, in alternativa a ciò:

a) si preveda un morigerato ribasso dall'1 al 9,90 per cento;

b) si leghi la scelta del contraente alle estrazioni del lotto del mercoledì e del sabato (ai primi estratti su valore numerale ed ai secondi estratti per valori decimali) onde evitare e bloccare il persistente fenomeno della manomissione operato da burocrati corrotti, di buste e di offerte che, ancora oggi, affligge il settore delle aste in talune sedi di gare di appalto (si apre la busta sul lato superiore *in camera caritatis*, si legge il ribasso, si formula il ribasso sull'offerta dell'impresa connivente che ha lasciato il suo numeretto in bianco, si richiudono le buste per riaprirle sullo stesso lato in sede di gara. Sparisce anche il corpo del reato, poiché si è verificato che potenti scanner abbiano letto, a buste chiuse, i ribassi offerti); c'è, inoltre, da considerare che molte pubbliche amministrazioni non procedono immediatamente alle gare d'appalto, lasciando spiegarmente trascorrere alcuni giorni tra la consegna delle buste e la data della gara d'appalto.

se non si giudichi conveniente agganciare i valori di tariffa (costituenti il prezzo dell'appalto) alle tariffe professionali e relative alla legge 2 marzo 1949, n. 143 e successive modificazioni ed integrazioni, alla legge 5 maggio 1976, n. 340 ed all'articolo 6 comma 1 della legge 1° luglio 1977, n. 404, con ribassi massimi del 20 per cento, ovvero circoscrivere l'anomalia delle offerte in tale ambito;

se non ritengano di ridare forza e principio e di riesumare il « sinallagma contrattuale », che è alla base di ogni onesto contratto, di fronte a progetti « completi ed indefettibili », come citato dalla legge n. 109 del 1994, articoli 15 e 26 e come ribadito dalla Corte dei conti, Se-

zione controllo Stato, sentenza 26 aprile 1996 n. 76 (tale norma viene largamente disattesa);

in quale maniera ritengano di fronteggiare il fenomeno del lavoro nero che, in epoca di tangentopoli, per verifiche compiute nei controlli eseguiti nei cantieri dall'ispettorato del lavoro e dai Carabinieri, era pari all'82 per cento ed oggi si attesterebbe su valori pari al 300 per cento;

come ritengano di tirare fuori dalla illegalità, dalla corruzione e dalla ipocrisia l'intero settore dei lavori pubblici, dando un segno tangibile al Paese, facendo riferimento anche alla Spagna (ponte sul fiume Tago, 17 chilometri costruiti in soli 17 mesi) e riflettendo amaramente sulla brutta figura che il Governo ed il comune di Venezia hanno incassato in occasione dell'appalto per il rifacimento del teatro « La Fenice ». (3-02373)

(15 maggio 1998).

**(Sezione 5 – Personale di polizia penitenziaria)**

**E) Interpellanza:**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere – premesso che:

da circa un anno la polizia penitenziaria provvede al servizio traduzioni e piantonamenti;

tali nuovi compiti hanno determinato gravi problematiche, specialmente nelle regioni in cui esistono carceri sovraffollate e dove operano pericolose organizzazioni criminali;

più specificamente, in Campania, la situazione del personale di polizia penitenziaria è divenuta col passare del tempo insostenibile sotto tutti i punti di vista, per la mancanza di un'omogeneità di gestione e di trattamento delle risorse umane;

basterebbe, in proposito, ricordare che per la mancanza di fondi il personale in missione è costretto ad anticipare il 75 per cento di spese, previsto dalla normativa, ricevendo, poi, il rimborso a distanza di parecchi mesi (a tutt'oggi non sarebbero state rimborsate somme che vanno dai due ai sei milioni per le spese anticipate sin dal settembre 1997);

le traduzioni vengono effettuate con mezzi vetusti (in alcuni casi vi sarebbero autoblindate con porte che non si chiudono), in condizioni precarie, anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;

non vi è alcun supporto logistico e non v'è alcun mezzo che consenta un rapido collegamento tra il personale che effettua le traduzioni, con tutto quello che ne potrebbe conseguire, atteso che molte traduzioni hanno ad oggetto pericolosi esponenti della criminalità organizzata;

particolarmente rischiosa si presenta l'attività di piantonamento presso le strutture ospedaliere, posto che l'esiguo numero di personale non è idoneo a contrastare tentativi di evasione e di regolamento di conti, tante volte avvenuti proprio presso strutture ospedaliere (ad esempio, mancano idonee ed adeguate strumentazioni radio);

sempre con riferimento ai piantonamenti in ospedale, è stata lamentata l'assenza totale delle più elementari norme di prevenzione sanitaria quando il piantonamento riguarda i detenuti affetti da Hiv positivo;

sembrerebbe che presso alcune strutture carcerarie, l'accordo-quadro nazionale del 24 luglio 1996, siglato dalle organizzazioni sindacali con l'amministrazione centrale ed alla presenza del Sottosegretario, senatore Giuseppe Ayala, sia sistematicamente disatteso, con grave pregiudizio per gran parte del personale;

analoghi rilievi, infine, vanno proposti con riferimento alle pessime condizioni in cui il personale di polizia penitenziaria

opera negli ospedali psichiatrici-giudiziari —:

se quanto diffusamente segnalato in premessa risponda a verità;

in caso affermativo, se non sia necessario intervenire immediatamente per neutralizzare i gravi rischi suesposti e soddisfare le più che legittime aspettative del personale di polizia penitenziaria, sempre distintosi per abnegazione ed attaccamento al dovere, anche rischiando la vita;

se, più specificamente, non sia il caso di provvedere sollecitamente al rimborso delle spese per le missioni, al rinnovamento del parco automezzi, a dotare il settore di più avanzati strumenti tecnici, ad intensificare l'attività di prevenzione sanitaria ed infine, a vigilare sul rispetto dell'accordo-quadro nazionale.

(2-01120)

« Cola ».

(14 maggio 1998).

#### **(Sezione 6 — Uffici giudiziari di Bagnara Calabria)**

#### **F) Interrogazione:**

ALOI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.*  
— Per sapere — premesso che:

la legge n. 254 del 1997 di delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado, la ristrutturazione degli uffici giudiziari e la soppressione dell'ufficio del pretore, prevede, all'articolo 1, comma 1, in concomitanza con la soppressione dell'ufficio del pretore, l'istituzione di sezioni distaccate di tribunale, per la trattazione dei procedimenti in cui il tribunale giudica in composizione monocratica;

la città di Bagnara Calabria è stata sede di autonomo ufficio di pretura e, in successione di tempo, sede di sezione distaccata della pretura di Villa San Giovanni, in relazione alla sua importanza ed alla dislocazione dei suoi abitanti residenti, oltre che nel centro urbano, con i rioni di Marinella e Porelli, nelle tre frazioni di

Pellegrina, Ceramida e Solano Inferiore, nonché alla dislocazione degli abitanti del contiguo comune di Scilla e delle sue frazioni di Solano Superiore, Melia e Favaz-zina;

nel 1996 l'attività della sezione pre-torile di Bagnara è stata di consistenza di poco inferiore a quelle della sezione di Villa San Giovanni, con centoventitré processi penali, duecentotré procedimenti civili, cinquantatré procedure esecutive, oltre alle procedure di volontaria giurisdizione;

la sede della pretura dispone di locali ampi, recentemente ammodernati con congruo impiego di denaro pubblico —:

se, sulla base di quanto sopra esposto ed alla luce delle difficoltà oggettive di distanza e di collegamento tra i territori del comune di Bagnara e le sedi giudiziarie di Villa San Giovanni e di Reggio Calabria, intenda assicurare alla città di Bagnara Calabria e alle sue frazioni ed al centro ed alle frazioni di Scilla un servizio giustizia conforme alle esigenze del vasto territorio, rinunciando a contenimenti o riduzioni di strutture giudiziarie, intollerabili rispetto alle necessità delle popolazioni del territorio e delle frazioni di Bagnara e di Scilla, riduzioni certamente dannose per le prospettive di sviluppo sociale ed economico che caratterizzano l'intera incantevole zona. (3-01556)

(15 ottobre 1997).

**(Sezione 7 — Morte del detenuto Edoardo Massari)**

**G) Interrogazione:**

CENTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 marzo 1998 Edoardo Massari, 35 anni, arrestato nell'ambito dell'inchiesta denominata « Ecoterrorismo » è morto nel carcere di Torino « Le Vallette »;

la versione ufficiale, riportata anche dai quotidiani, cataloga tale morte come suicidio;

da circa un mese i centri sociali di Torino, i militanti anarchici, Radio BlackOut hanno criticato l'inchiesta della magistratura e il tentativo di criminalizzare preventivamente il movimento dei cosiddetti « squatters »;

dopo la morte di Edoardo Massari gli stessi suoi amici dei centri sociali hanno organizzato manifestazioni di protesta;

è necessario accertare se la morte di Edoardo Massari è effettivamente dovuta a suicidio o se ci sono eventuali responsabilità esterne nella determinazione della libera volontà del Massari di togliersi la vita;

è inaccettabile che all'interno del carcere di Torino si siano potute determinare le condizioni per quello che appare sempre di più come « suicidio di Stato » per le modalità, le condizioni, il luogo, il clima di inaccettabile repressione verso i centri sociali torinesi, in cui il presunto suicidio è maturato;

l'inchiesta che aveva portato all'arresto di Massari Edoardo necessita di essere chiarita in tutti i suoi aspetti procedurali compreso il ricorso alla custodia cautelare —:

quali iniziative intenda intraprendere il Ministro interrogato, nell'ambito delle proprie competenze, per accertare se Edoardo Massari è morto suicida, « suicidato » o per altre cause;

se sia verosimile che la tragedia poteva essere evitata attraverso la predisposizione di misure di umanizzazione della permanenza in carcere di Edoardo Massari;

se non intenda chiarire, ricorrendo ai suoi poteri ispettivi, le modalità di svolgimento dell'inchiesta nel corso della quale è stato disposto l'arresto del Massari.

(3-02157)

(30 marzo 1998).

**(Sezione 8 – Trasferimento del detenuto Giovanni Battista Avella)**

**H) Interrogazione:**

TARADASH. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

Giovanni Battista Avella è attualmente detenuto nel carcere di Bellizzi Irpino dopo aver richiesto il trasferimento da quello di Salerno, dove aveva anche iniziato lo sciopero della fame;

il trasferimento era stato richiesto poiché l'Avella intendeva accedere ad un penitenziario ove fosse possibile per lui proseguire gli studi e che fosse prossimo a Cremona, città nella quale risiedono i suoi familiari più prossimi e ove avrebbe intenzione di iniziare un'attività lavorativa al termine della pena;

nel carcere di Bellizzi Irpino, il detenuto, che dovrà scontare la pena fino al 2003, non ha avuto la possibilità di frequentare corsi di istruzione, non essendo dotato il penitenziario di strutture a ciò idonee;

la legge 26 luglio 1975, n. 354, all'articolo 1, stabilisce che « il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona », che « deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda al reinserimento sociale degli stessi » e che esso deve essere « attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti »;

l'articolo 13 della legge medesima dispone che « il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto », mentre l'articolo 15 sancisce che il trattamento stesso « è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione » che è curata mediante l'organizzazione dei corsi della scuola dell'obbligo (articolo 19);

i trasferimenti sono disposti anche per motivi di studio e familiari (articolo 42) e, nel disporli, deve essere favorito il cri-

terio di destinare i soggetti in istituti prossimi alla residenza delle famiglie e la possibilità di accogliere le richieste espresse dai detenuti in ordine alla destinazione (articolo 78, decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431) —:

quali provvedimenti intenda adottare al fine di assicurare all'Avella l'opportunità di fornirsi dei mezzi di istruzione che possano favorire il suo reinserimento, alla scadenza della pena, considerando che, non solo il carcere di Bellizzi Irpino, come emerso dai recenti avvenimenti, non è una struttura che favorisca la rieducazione e il reinserimento dei detenuti, ma anche che l'Avella stesso aveva espresso specifiche preferenze quanto alla destinazione del suo trasferimento anche in ordine alla residenza dei suoi familiari. (3-02542)

(23 giugno 1998).

**(Sezione 9 – Procedure d'appalto per l'informaticizzazione del Ministero di grazia e giustizia)**

**I) Interrogazione:**

MAIOLO e TARADASH. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la Corte dei conti esaminando la spesa della giustizia relativa al sistema informatico per il triennio 1993-1995 ha constatato che detta spesa è passata dai 100 miliardi del 1993 ai 269 del 1995. Ne è uscito un quadro poco edificante. Tra l'altro i magistrati contabili puntano le loro critiche sulle procedure d'appalto. Secondo la Corte dei conti sul tema del sistema informatico « si è ricorso alla trattativa privata superando i limiti stabiliti dalle norme sulle leggi della contabilità dello Stato e sulle disposizioni europee »;

nel mirino della magistratura contabile figura in particolare il progetto « Perseo » per l'applicazione del *software* nell'area penale che ha previsto anche l'acquisizione di 2.700 *personal computer* del-

l'Olivetti in merito alla quale, osservano sempre i magistrati contabili, si è limitato a precisare che il settore informatico è gestito autonomamente da « irresponsabili dei singoli uffici giudiziari »;

si osserva che, sempre secondo i magistrati contabili, altre società sono interessate al sistema informatico del ministero. Il cablaggio degli edifici risulta affidato alla Telecom, mentre con l'Olivetti sono stati stipulati contratti per la fornitura di *hardware* e *software*. La fornitura di stampanti appare equamente suddivisa fra Ibm, Olivetti e Bull;

l'appunto della sezione di controllo ribadisce che si tratta di una questione delicata e pertanto si impone cautela nell'affidamento della manutenzione dei programmi. Quindi le situazioni di monopolio esistenti sono ingiustificate;

infine nel corso del 1995 c'è stato un proliferare degli acquisti di tecnologie

*hardware* e *software* finalizzate per lo più alla realizzazione dell'automazione del sistema giudiziario nell'area penale —:

se sia a conoscenza dei fatti in oggetto;

se intenda dare una risposta dettagliata ed esauriente su quello che da anni viene considerato, non solo dagli addetti ai lavori un sopruso, o meglio un « intralazzo », un appalto « vinto », esibendo documentazioni non conformi a una corretta gestione della stessa gara d'appalto;

se ritenga necessario far conoscere i risultati dell'indagine che senza dubbio il ministero, con lo zelo che lo contraddistingue, ha condotto su un problema che apparentemente sembra sfiorare lo scandalo. (3-02709)

(22 luglio 1998).

**PROPOSTE DI LEGGE: STORACE; ZAGATTI ED ALTRI: DE CESARIS E PISTONE; D'INIZIATIVA POPOLARE; TESTA; PEZZOLI; DELMASTRO DELLE VEDOVE; RICCIO E FOTI; PEZZOLI ED ALTRI: DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI E DEL RILASCIO DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO (APPROVATA DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO) (790-806-825-1222-bis-1718-2382-4146-4161-4476-C)**

**(A.C. 4476 – sezione 1)**

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE DEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

CAPO I

LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO

ART. 1.

*(Ambito di applicazione).*

1. I contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, di seguito denominati «contratti di locazione», sono stipulati o rinnovati, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 2.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 13 della presente legge non si applicano:

*a)* ai contratti di locazione relativi agli immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sono sottoposti esclusivamente alla disciplina di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile qualora non siano stipulati secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge;

*b)* agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale e regionale;

*c)* agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 7 e 13 della presente legge non si applicano ai contratti di locazione stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio, ai quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile. A tali contratti non si applica l'articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta.

**(A.C. 4476 – sezione 2)**

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE DEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

*(Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione).*

1. Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a

quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.

2. Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 1, i contraenti possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.

3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione di contratti-tipo. Al fine di promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata.

4. Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte. I comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, per la stessa finalità di cui al primo periodo possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

5. I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.

6. I contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge che si rinnovino tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del presente articolo.